

Corte giustizia Comunità europee, C- 15.07.2004, n. 213/03, *Syndicat professionnell coordination pêcheurs étang Berre c. électricité France.*

In tema di inquinamento idrico, ai sensi dell'art. 6 n. 3 del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980 e approvato con la decisione cons. Cee 28 febbraio 1983 n. 101, successivamente modificato ed integrato, che ha effetto diretto nei confronti di tutti gli interessati e che può essere fatto valere dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali, in assenza di autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali competenti, è vietato lo scarico in uno stagno salato comunicante con il mare Mediterraneo di sostanze che, pur non essendo tossiche, hanno un'influenza negativa sul tenore di ossigeno dell'ambiente marino, in Ragiusan, 2004, fasc. 248, 198, Riv. giur. ambiente, 2004, 872 (m), n. GRATANI.